

# **COMUNE DI SARCEDO**

## **Provincia di Vicenza**

---

### **Regolamento per le spese in economia (Lavori, Forniture, Servizi Pubblici)**

---

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 26-02-2003; modificato con deliberazioni consiliari n. 29 del 30-06-2008 e n. 44 del 29-11-2011.

## SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 1 – (Oggetto) .....	3
Art. 2 – (Finalità).....	3
TITOLO II – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA .....	3
Art. 3 – (Sistemi diretti di esecuzione) .....	3
Art. 4 – (Amministrazione diretta) .....	3
Art. 5 – (Cottimo fiduciario) .....	3
TITOLO III – FORNITURE E SERVIZI .....	3
Art. 6 – (Cottimo – trattativa diretta) .....	3
Art. 7 – (Cottimo – trattativa privata previa gara ufficiosa).....	4
Art. 8 – (Scambio di lettere commerciali) .....	4
Art. 9 – (Atto di cottimo e atto pubblico amministrativo) .....	4
Art. 10 – (Rinnovo del contratto).....	5
Art. 11 – (Verifica della prestazione e collaudo).....	5
Art. 12 – (Casi particolari) .....	5
TITOLO IV – LAVORI PUBBLICI.....	5
Art. 13 – (Cottimo – trattativa privata diretta) .....	5
Art. 14 – (Cottimo – trattativa privata previa gara ufficiosa).....	6
Art. 15 – (Forme e contenuti dei contratti) .....	6
TITOLO V – NORME FINALI .....	7
Art. 16 – (Regola di chiusura) .....	7
Art. 17 – (Rinvio) .....	7

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori pubblici. Esso è elaborato in conformità alle norme contenute negli artt. 1655 e seguenti del codice civile (contratto di appalto) e delle specifiche norme statali in materia di lavori, forniture e servizi pubblici.

### **Art. 2 – (Finalità)**

1. Il presente regolamento è finalizzato a far acquisire all'ente i beni ed i servizi alle migliori condizioni di mercato ed a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, assicurando la celerità e l'agilità dell'azione amministrativa, nel rispetto della trasparenza e dell'imparzialità della stessa.
2. Esso disciplina le ipotesi ed i limiti del ricorso alla trattativa privata in aggiunta ai casi previsti e regolati dalla normativa statale.
3. Per gli approvvigionamenti di beni e di servizi, il Comune di Sarcedo si avvale prioritariamente delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Può, tuttavia, rivolgersi a contraenti privati individuati con le procedure disciplinate dal presente regolamento o con le altre procedure di legge, qualora dimostri di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalle convenzioni centralizzate.

## **TITOLO II – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA**

### **Art. 3 – (Sistemi diretti di esecuzione)**

1. Le spese in economia possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario – trattativa privata.

### **Art. 4 – (Amministrazione diretta)**

1. I servizi ed i lavori pubblici sono eseguiti in amministrazione diretta quando il responsabile del procedimento provvede a noleggiare i mezzi, ad acquistare i materiali, ad organizzare ed eseguire i lavori ed i servizi con personale comunale. I servizi ed i lavori in amministrazione diretta, sono ammessi sino ad un limite di spesa complessiva per l'opera o il servizio di 50.000 euro, IVA esclusa.

### **Art. 5 – (Cottimo fiduciario)**

1. I lavori, i servizi, le forniture sono eseguiti per cottimo fiduciario quando il responsabile del procedimento individua il privato contraente mediante trattativa privata. Il responsabile del procedimento negozia direttamente con una o più persone o imprese idonee, di propria fiducia, scegliendo quella che assumerà l'esecuzione dell'appalto alle condizioni e nei termini giudicati più convenienti per l'ente e dietro il pagamento del corrispettivo prestabilito. In ogni caso, nella scelta del contraente non si può prescindere dall'esperienza di documentata indagine di mercato.

## **TITOLO III – FORNITURE E SERVIZI**

### **Art. 6 – (Cottimo – trattativa diretta)**

1. L'acquisto di beni e servizi di qualunque genere, occorrenti per lo svolgimento dell'attività comunale, può avvenire mediante trattativa privata con una sola persona/impresa, quando l'importo del contratto non supera euro 40.000,00, i.v.a. esclusa.
2. La scelta del contraente privato è effettuata previa indagine esplorativa, attraverso la quale il responsabile del procedimento di spesa acquisisce, senza particolari formalità, elementi di valutazione dal mercato, utili ai fini della scelta del contraente alle migliori e più convenienti condizioni.

3. L'individuazione della persona/impresa rimane, comunque, rimessa alla discrezionalità tecnica del responsabile del procedimento, il quale dovrà evidenziare le motivazioni della scelta compiuta, nel provvedimento di aggiudicazione assicurando, ove possibile, il principio della rotazione.

#### **Art. 7 – (Cottimo – trattativa privata previa gara ufficiosa)**

1. L'appalto di servizi e di forniture può essere affidato mediante trattativa privata, previa acquisizione di preventivi di spesa da almeno cinque persone/impresе ritenute idonee tra le quali si indice gara ufficiosa, se la spesa è compresa tra euro 40.000,00 fino alla soglia comunitaria, IVA esclusa.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato dello stesso.
3. Nella lettera d'invito a partecipare alla gara ufficiosa, il responsabile del procedimento indica:
  - a) l'oggetto della fornitura o del servizio da acquisire e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali;
  - b) il termine, il luogo e le modalità della consegna del bene o dell'esecuzione del servizio;
  - c) le penali per la ritardata, parziale, mancata o inesatta esecuzione della prestazione pattuita;
  - d) la scadenza del termine di presentazione delle offerte, non inferiore a sette giorni dalla data di ricezione dell'invito;
  - e) la data nella quale la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta;
  - f) l'eventuale previsione della costituzione, a carico dell'aggiudicatario, di apposita cauzione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione, pari al 5% dell'importo del contratto, prima della stipulazione dello stesso. La cauzione può essere costituita mediante deposito cauzionale al Tesoriere comunale o fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato;
  - g) il prezzo e le modalità di pagamento.
4. Alla lettera d'invito è allegato il modello di autocertificazione da compilarsi da parte della persona/ditta offerente, relativo al possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-giuridica prescritti dalla normativa statale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penali previste nella lettera d'invito (riportate integralmente) e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia.
5. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa per l'ente, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

#### **Art. 8 – (Scambio di lettere commerciali)**

1. Il contratto può considerarsi concluso per mezzo di corrispondenza, ossia scambio di lettere commerciali, secondo l'uso del commercio, solo quando il privato contraente sia un'impresa commerciale e si tratti di contratto aggiudicato con il sistema della trattativa privata diretta di cui all'art. 6 precedente.
2. La comunicazione d'ordinazione del bene o servizio, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto della fornitura o del servizio da acquisire e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali;
  - b) il termine, il luogo e le modalità della consegna del bene o dell'esecuzione del servizio;
  - c) le penali per la ritardata, parziale, mancata o inesatta esecuzione della prestazione pattuita;
  - d) le eventuali garanzie per l'esatto e puntuale adempimento del contratto;
  - e) il prezzo e le modalità di pagamento;
  - f) la firma di accettazione.

#### **Art. 9 – (Atto di cottimo e atto pubblico amministrativo)**

1. Nelle ipotesi di scelta del contraente con il sistema della trattativa privata instaurata con più imprese, l'aggiudicazione dell'appalto è seguita, a discrezione del responsabile del procedimento, dalla costituzione della garanzia per l'esatto e puntuale adempimento del contratto pari al 5% dell'importo dello stesso da parte della persona/impresa aggiudicataria. L'atto di cottimo dovrà essere stipulato, in forma di scrittura privata, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante all'impresa aggiudicataria. Le spese connesse alla stipulazione sono a carico della persona/impresa aggiudicataria.

2. L'atto di cottimo dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi della persona/impresa, comprensivi iscrizione alla CCIAA, ecc.;
  - b) l'esatta indicazione dell'oggetto della prestazione: quantità, qualità, caratteristiche essenziali;
  - c) i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
  - d) le condizioni di esecuzione della prestazione (luogo, tempo, ecc.);
  - e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo e la persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare;
  - f) le penali per il mancato, ritardato, parziale e inesatto adempimento;
  - g) i tempi per la restituzione della cauzione;
  - h) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
3. Il Responsabile di Area può scegliere la forma dell'atto pubblico amministrativo, per la stipulazione di contratti che presentino aspetti di particolare complessità o delicatezza. In tal caso le spese per diritti di segreteria e rogito, bolli ecc..sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **Art. 10 – (Rinnovo del contratto)**

1. La proroga ed il rinnovo tacito dei contratti sono nulli.

#### **Art. 11 – (Verifica della prestazione e collaudo)**

1. Il collaudo è eseguito da dipendenti individuati dal responsabile del servizio che non abbiano sorvegliato o diretto l'esecuzione della prestazione ovvero proceduto all'acquisizione del bene o servizio. L'esito positivo del collaudo, dà luogo al provvedimento di liquidazione della spesa.
2. Per le spese di importo non superiore a 25.000,00 euro, IVA esclusa, e per le forniture ed i servizi di immediata verifica, il collaudo si intende assolto mediante attestazione della regolarità della prestazione o della fornitura all'interno del provvedimento di liquidazione della spesa.

#### **Art. 12 – (Casi particolari)**

1. Il ricorso al sistema del cottimo, nei limiti d'importo previsti negli articoli precedenti, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione sino al termine previsto dal contratto sciolto;
  - b) contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, entro i limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità della fornitura, del servizio o del lavoro;
  - c) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica, del patrimonio storico, artistico e culturale;
  - d) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo.

### **TITOLO IV – LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 13 – (Cottimo – trattativa privata diretta)**

1. L'aggiudicazione dell'appalto di lavori pubblici può avvenire mediante trattativa privata con una sola impresa, quando l'importo degli stessi è inferiore a quello di cui all'art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, iva esclusa.
2. In tali casi il responsabile unico del procedimento della singola opera o lavoro pubblico, negozia direttamente con un'impresa idonea di sua fiducia, il corrispettivo dell'appalto entro i limiti di spesa prestabiliti dalla stazione appaltante. La scelta del contraente privato è, comunque, effettuata previa indagine esplorativa attraverso la quale il responsabile unico del procedimento acquisisce, senza particolari formalità, elementi di valutazione dal mercato, utili ai fini della scelta del contraente alle migliori e più convenienti condizioni, assicurando, ove possibile, il principio della rotazione. L'impresa aggiudicataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente

3. Il responsabile unico del procedimento dovrà evidenziare le motivazioni della scelta compiuta nel provvedimento (o proposta di provvedimento da sottoporre al responsabile del servizio) di aggiudicazione.

**Art. 14 – (Cottimo – trattativa privata previa gara ufficiosa)**

1. La realizzazione di lavori pubblici in economia può essere aggiudicata mediante trattativa privata con la partecipazione a gara ufficiosa di un numero di imprese idonee non inferiore a cinque, quando l'importo degli stessi non supera quello indicato all'art. 125, comma 8, del d.Lgs. n. 163/2006, iva esclusa, fatto salvo quanto prescritto alla lettera a) del presente articolo, ed i lavori da eseguire rientrano rigorosamente in una delle seguenti tipologie ricavate dalle categorie generali di cui all'art. 88 del D.P.R. 554/1999:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti di importo non superiore a quello indicato all'art. 125, comma 6, lett. b) del d.Lgs. n. 163/2006;
  - b) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, per assenza di offerte o inoltro di offerte irregolari;
  - c) lavori necessari alla compilazione di progetti;
  - d) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori;
  - e) manutenzioni ordinarie e straordinarie o riparazioni di opere o impianti resa necessaria da eventi imprevedibili;
  - f) interventi non programmabili e urgenti in materia di sicurezza.
2. Le imprese da invitare alla gara informale devono essere scelte tra quelle in possesso delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative necessarie per la realizzazione del lavoro e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e, ove sia possibile, rotazione.
3. Nella lettera d'invito a partecipare alla gara ufficiosa, il responsabile unico del procedimento indica:
  - a) i lavori da eseguire (avvisando che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico gli elaborati progettuali ed il capitolato speciale d'appalto dei quali la ditta potrà prendere visione ed estrarre copia);
  - b) l'importo dei lavori posto a base di gara sul quale formulare un'offerta in ribasso;
  - c) l'obbligo a carico dell'impresa che inoltra l'offerta di costituire apposita cauzione, pari al 2% dell'importo dell'opera, a garanzia della successiva stipulazione del contratto, con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - d) il luogo di esecuzione dell'opera ed il termine di realizzazione dei lavori;
  - e) la previsione della costituzione a carico dell'aggiudicatario di apposita cauzione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione, pari al 10% dell'importo del contratto, prima della stipulazione dello stesso. Le cauzioni possono essere costituite mediante deposito cauzionale al Tesoriere comunale o fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato;
  - f) le penali per la ritardata, parziale e mancata o inesatta esecuzione della prestazione pattuita;
  - g) la scadenza del termine di presentazione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla ricezione dell'invito;
  - h) la data nella quale la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta.
4. Alla lettera d'invito è allegato il modello di autocertificazione da compilarsi da parte della ditta offerente, relativo al possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di ordine giuridico, prescritti dalla normativa statale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione, soggetti a verifica.

**Art. 15 – (Forme e contenuti dei contratti)**

1. La stipulazione dei contratti d'appalto aggiudicati con il sistema della trattativa privata diretta, di cui al precedente art. 13, avviene nella forma della scrittura privata, previa costituzione, da parte dell'impresa aggiudicataria, della garanzia per l'esatto e puntuale adempimento fino al 10% dell'importo del contratto qualora il responsabile unico del procedimento lo ritenga opportuno. Le spese connesse alla stipulazione sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante all'impresa aggiudicataria.

2. Esso dovrà contenere:
  - a) i dati identificativi della persona/impresa, comprensivi della posizione INAIL, INPS, degli estremi dell'attestazione SOA, ecc..;
  - b) l'esatta indicazione dell'oggetto della prestazione: quantità, qualità, caratteristiche essenziali;
  - c) i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
  - d) le condizioni di esecuzione della prestazione ed, in particolare, i termini per l'ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo e la persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere e quietanzare;
  - f) le penali per il mancato, ritardato, parziale e inesatto adempimento;
  - g) i tempi per la restituzione della cauzione;
  - h) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista (art. 120 D.P.R. 554/1999);
  - i) il riferimento al piano di sicurezza allegato o richiamato a far parte integrante del contratto (art. 131 del d.Lgs. n. 163/2006).
  
3. Il Responsabile di Area competente può scegliere la forma dell'atto pubblico amministrativo per la stipulazione di contratti aggiudicati mediante trattativa privata diretta, che presentino aspetti di particolare complessità o delicatezza. In tal caso le spese per diritti di segreteria e rogito, bolli ecc..sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
  
4. La stipulazione dei contratti di appalto aggiudicati con il sistema della trattativa privata instaurata con più imprese, ai sensi del precedente art. 14, avviene sempre nella forma dell'atto pubblico amministrativo, previa costituzione, da parte dell'impresa aggiudicataria, della garanzia per l'esatto e puntuale adempimento pari al 10% dell'importo del contratto e dell'inserimento nello stesso contratto di quanto indicato al precedente comma 2. Le spese connesse alla stipulazione ed al rogito del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

## **TITOLO V – NORME FINALI**

### **Art. 16 – (Regola di chiusura)**

1. L'affidamento dell'appalto di lavori pubblici in economia con il sistema del cottimo fiduciario non esonera la stazione appaltante e l'appaltatore dal rigoroso rispetto della normativa in materia di esecuzione delle opere pubbliche.
  
2. Nessuna fornitura, nessun lavoro, né servizio può essere artificiosamente frazionato al fine di rientrare nei limiti di importo stabiliti dal presente regolamento, che consentono il ricorso alla trattativa privata.

### **Art. 17 – (Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano:
  - a) le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;
  - b) le disposizioni contenute nella normativa statale riguardanti le ipotesi del ricorso alla trattativa privata;
  - c) le ulteriori norme in materia di appalto di lavori, di forniture, di servizi pubblici.